



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni



Il Giudice dell'esecuzione,

- nell'esercizio del potere di direzione ex art. 484 c.p.c.;
- visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ed il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- rilevato che il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 83 co. 1 prevede che *"dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"* ed a co. 2 prevede che *"dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*;
- visto che il successivo D.L. n. 23 del 6 aprile 2020 ha prorogato i termini di cui al commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020;
- ritenuto pertanto che vanno disciplinate anche le attività demandate al professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.; al custode giudiziario e all'esperto stimatore, le quali ancorchè svolte fuori udienza ed all'esterno del Palazzo di Giustizia, fanno corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguardano i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'esecuzione;
- richiamati i provvedimenti del G.E. del 9 marzo 2020 e del 18 marzo 2020

DISPONE QUANTO SEGUE

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA ex art. 569 C.P.C.

L'udienza ex art. 569 c.p.c. non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi le udienze in questione saranno rinviate a data successiva al giorno 11 maggio 2020 con apposito decreto di differimento, con conseguente differimento dei termini processuali collegati all'udienza *de qua*.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il giorno 11 maggio, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

I termini per il versamento delle rate, nell'ipotesi di conversioni in corso, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 d. l. n. 18/20 (come modificato dal successivo D.L. 23/2020), per il periodo 9 marzo – 11 maggio con slittamento delle mensilità.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data dell'11/5/2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili, come esplicitato nel paragrafo seguente, da rappresentare tempestivamente al GE;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...), invece:

- gli accessi presso il bene pignorato sono sospesi sino alla data dell'11/5/2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc...); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode avrà cura di svolgere l'accesso con modalità compatibili con la normativa emergenziale in materia sanitaria.

- il custode sottoporà al Giudice dell'Esecuzione modalità *on-line* di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- è sospesa l'esecuzione dell'ordine di liberazione – anche in corso e anche ove l'aggiudicazione sia avvenuta - sino alla data dell'11/5/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enunciate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

5. LE VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE *ex lege* (FINO AL 11 maggio 2020) E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

È utile richiamare che l'art. 83 co. 1 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" ed a co. 2 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali";

E' successivamente subentrato il d.l. 23/2020, il cui art. 36 co. 1 prevede che *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 co. 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal co. 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020"*;

Ne consegue, che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, **a prescindere dalla tipologia di vendita**, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato (ossia dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 compreso) vanno intesi come revocati.

Ne consegue, pertanto, la restituzione delle cauzioni già depositate.

Alla luce delle premesse fin qui tracciate, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, sono diramate le seguenti indicazioni:

- 1) revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino all'11 maggio 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *"vendita revocata dal GE"*;
- 2) comunicazione ai professionisti delegati e ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste (presso il Tribunale o presso lo studio del professionista) la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

La presente circolare sarà inserita, a cura della Cancelleria, in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino all'11 maggio 2020 (compreso) *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto*.

Di conseguenza, come innanzi precisato, deve considerarsi **sospeso**, per tutto il suddetto periodo, **il termine per il versamento del saldo prezzo**, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà, per la residua parte, dal 12 maggio 2020, ovvero dal diverso termine se prorogato *ope legis* il regime di sospensione.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

RICALENDARIZZAZIONE DELLE VENDITE DIFFERITE. Le vendite revocate comprese andranno fissate a far data dal 15 settembre 2020;



LE VENDITE DELEGATE NEI GIUDIZI DI DIVISIONE SEGUONO LE MODALITA' DI CUI AL PUNTO 5.

Si dispone la comunicazione della presente circolare, a cura della Cancelleria ai professionisti delegati e agli ordini professionali.

Si manda la Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento, anche mediante la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il G.E.

